

**BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO FINANZIATA
DALL'ARTA ABRUZZO DA CONFERIRE A LAUREATI**

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E RELATIVE CARATTERISTICHE

L'Arta Abruzzo istituisce n. 1 borsa di studio, rivolta a laureati nelle seguenti discipline, finalizzata allo svolgimento di studi e ricerche nei campi di attività di cui allo schema sotto riportato, aventi i requisiti richiesti dal presente bando:

BORSA DI STUDIO		
Campo di attività	Titolo di studio e conoscenze richiesti	Sede di svolgimento
<ul style="list-style-type: none">• analisi, individuazione e implementazione delle ottimali tecniche di contabilità analitica.	<ul style="list-style-type: none">• Titolo di studio: secondo il vigente ordinamento universitario, Laurea di secondo livello compresa nella classe LM77 o compresa nella classe LM56.	Sede Centrale Pescara - Area Amministrativa

Tale borsa di studio della durata di un anno, rinnovabile, si svolgerà sotto forma di stage presso la Sede Centrale di questa Agenzia.

ART. 2

VINCOLI GIURIDICI ED ECONOMICI

L'importo lordo della borsa di studio è di complessivi € 8.000,00 e verrà corrisposto al vincitore a cura dell'Ufficio Trattamento Economico del Personale, previa dichiarazione mensile del dirigente di struttura competente, che attesti che il borsista svolge con regolarità le attività di studio e formazione cui la borsa stessa è finalizzata.

L'erogazione del corrispettivo avverrà mediante rate mensili posticipate.

ART. 3

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

La borsa di studio sarà assegnata tramite selezione pubblica per titoli e colloquio.

Per essere ammessi al presente avviso i candidati dovranno:

1. essere in possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea;
2. essere in possesso, secondo il vigente ordinamento universitario, della Laurea di secondo livello compresa nella classe LM77 o compresa nella classe LM56.
3. non aver superato il 32° anno di età;
4. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa.

La borsa di studio non è cumulabile con altre conferite dallo Stato, da altri Enti pubblici o privati, né con assegno o sovvenzioni di analoga natura. Non possono partecipare alla selezione i professori

universitari, i ricercatori universitari, i pubblici dipendenti, i lavoratori flessibili e/o atipici presso enti pubblici.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione.

ART. 4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione alla borsa di studio, redatte su apposito modulo, e la documentazione allegata devono essere inviate a mezzo servizio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo: A.R.T.A. Abruzzo – Sede Centrale, Viale G. Marconi, 178 – 65127 Pescara.

Il presente bando, completo dei fac-simile necessari alla predisposizione della domanda di partecipazione, sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia: www.artaabruzzo.it, nella sezione "Concorsi".

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa dell'ARTA, dr. Antonio Fernandez.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo servizio postale con raccomandata A/R entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet dell'Agenzia. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

L'ARTA Abruzzo non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo del domicilio e/o residenza indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

I candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/00, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto DPR, quanto segue:

- nome, cognome, data e luogo di nascita;
- la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del C.A.P.;
- l'indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al presente avviso, se diverso da quello di residenza;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando (titolo di studio con indicazione della data e del luogo di conseguimento nonché della votazione finale, nonché della classe di appartenenza);
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato condanne penali, da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale, di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico);

- la posizione nei confronti degli obblighi militari;
- di non fruire di borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici;
- il consenso del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 ai fini dell'espletamento della procedura selettiva.

La domanda di ammissione presentata dai candidati costituirà dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Il candidato avrà cura di sottoscrivere la domanda di ammissione e di allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione.

I candidati degli stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia dovranno specificare se il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, sia stato riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della L. 104/92 dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova.

ART. 5

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

La Commissione Giudicatrice dispone complessivamente di 50 punti.

Per titoli, i punteggi previsti sono:

- *Titoli di studio* (massimo 20 punti):
fino a 20 punti per diploma di laurea (vecchio ordinamento universitario) o laurea specialistica (nuovo ordinamento universitario di durata quinquennale).

Votazione laurea specialistica o vecchio ordinamento	Punteggio assegnato
Da 96 a 98	2
Da 99 a 101	6
Da 102 a 104	10
Da 105 a 107	15
Da 108 a 110	20

- *Colloquio orale* (massimo 30 punti):
il colloquio verterà su tematiche attinenti le modalità di implementazione di una contabilità analitica.

La data ed il luogo in cui verrà espletato il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi con raccomandata A/R almeno 15 gg. Prima dell'espletamento della stessa. I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità pena l'esclusione dalla prova.

Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno conseguito una votazione nel colloquio di almeno punti 28 su punti 40.

ART. 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà formata da dirigenti e dipendenti dell'Agenzia, dirigenti o dipendenti regionali o di enti pubblici, professori universitari.

ART. 7
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La commissione esaminatrice formulerà la graduatoria degli idonei sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nei titoli e nella prova orale.

La graduatoria sarà utilizzata in caso di rinuncia e/o decadenza e per ulteriori eventuali assegnazioni. I candidati utilmente collocati in graduatoria, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, saranno invitati a presentare in originale o in fotocopia autenticata i documenti comprovanti il possesso, alla data di scadenza del bando, dei titoli valutabili che nella domanda siano stati solo dichiarati.

ART. 8
CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO E DECORRENZA

La borsa di studio verrà ufficialmente assegnata con provvedimento del Direttore Generale sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice.

ART. 9
ACCETTAZIONE DA PARTE DEI VINCITORI

Nel perentorio termine di **dieci (10) giorni** dalla data di ricevimento della notifica di assegnazione della borsa di studio che sarà effettuata con raccomandata A/R, l'assegnatario dovrà far pervenire alla Sede Centrale di questa Agenzia, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa di studio, alle condizioni previste dal bando. Con la medesima dichiarazione l'assegnatario dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non usufruirà durante il periodo di godimento della borsa di studio di altri analoghi assegni o sovvenzioni da parte dello Stato e di altri Enti Pubblici.

Per tale comunicazione, per il termine fissato, farà fede il timbro postale dell'ufficio accentate.

ART. 10
OBBLIGO DI FREQUENZA

Il borsista ha l'obbligo di frequentare le strutture di questa Agenzia, assicurando almeno quattro ore di presenza giornaliera al fine di compiere l'attività di studio cui la borsa è finalizzata.

Le assenze complessive che potranno verificarsi nel corso di svolgimento della borsa di studio, non dovranno essere complessivamente superiori a 30 giorni.

Qualora, per motivi di salute, gravidanza o puerperio, o per assolvere gli obblighi militari, debitamente documentati, il borsista sia impossibilitato alla frequenza per un periodo complessivamente non superiore ai due mesi, lo stesso dovrà prolungare la propria attività per un periodo pari a quello di assenza.

Alla scadenza della borsa di studio, l'assegnatario dovrà trasmettere al dirigente competente una dettagliata relazione sulle ricerche compiute, almeno ogni 4 (quattro) mesi.

ART. 11
ESCLUSIONE

L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dall'art. 10 o che si renda comunque responsabile di altri gravi mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento del Direttore Generale.

**ART. 12
RINUNCIA**

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio, o la parte restante di essa, sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

**ART. 13
CARATTERISTICHE GIURIDICHE**

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali. La fruizione della stessa non costituisce rapporto di impiego con l'ARTA Abruzzo, essendo essa finalizzata alla sola formazione scientifica professionale dei borsisti ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.

**ART. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati personali, di cui l'ARTA Abruzzo verrà in possesso in occasione dell'espletamento della borsa di studio, verranno trattati secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

f.to Il Direttore Generale
Dr. Mario Amicone